

- (5) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ fornisce un quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Stabilisce criteri di qualità e risponde all'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi.
- (6) Si dovrebbe istituire un programma statistico polivalente sulle aziende agricole per il prossimo decennio che costituisca il quadro di riferimento per la produzione di statistiche armonizzate, comparabili e coerenti. Tali statistiche dovrebbero essere orientate verso le esigenze politiche.
- (7) La Strategia per le statistiche agricole per il 2020 e oltre, definita nel novembre 2015 dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), prevede l'adozione di due regolamenti quadro che abbraccino tutti gli aspetti delle statistiche agricole, a eccezione dei conti economici per l'agricoltura. Il presente regolamento è appunto uno dei regolamenti quadro previsti.
- (8) A fini di armonizzazione e comparabilità delle informazioni sulla struttura delle aziende agricole e per rispondere alle esigenze attuali dell'organizzazione unica del mercato comune, in particolare del settore frutticolo e vitivinicolo, il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ dovrebbe essere integrato con informazioni sulla struttura delle aziende agricole a partire dal 2023 e sostituito dal presente regolamento. È pertanto necessario abrogare tale regolamento.
- (9) Disporre di statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sulla struttura delle aziende agricole è importante per determinare l'evoluzione della PAC. Per le variabili si dovrebbero quindi utilizzare, per quanto possibile, classificazioni standard e definizioni comuni.
- (10) Le registrazioni di dati statistici riguardanti le aziende agricole permettono la tabulazione incrociata dei dati di base e dei dati dei moduli, consentendo quindi di estrarre le informazioni a partire da variabili quali il genere del capo azienda, la sua età, l'assetto proprietario e le dimensioni dell'azienda agricola, nonché l'adozione di misure ambientali. Una disaggregazione dei risultati sarà possibile per i criteri inclusi nei dati di base e per le combinazioni di criteri.
- (11) La rilevazione di informazioni riguardanti l'anno di nascita, l'anno di insediamento nel ruolo come capo dell'azienda agricola e il suo genere potrebbe fornire dati per lo sviluppo di azioni in materia di ricambio generazionale e di aspetti legati al genere.
- (12) Tra l'altro, per aggiornare i registri di base delle aziende agricole e gli altri dati necessari alla stratificazione dei campioni occorre censire le aziende agricole nell'Unione almeno a cadenza decennale. Il censimento più recente si è svolto negli anni 2009-2010.
- (13) Gli Stati membri in cui i periodi di rilevazione sul campo ai fini dell'indagine dell'anno di riferimento 2020 coincidano con i lavori previsti per il censimento decennale della popolazione dovrebbero avere la possibilità di anticipare l'indagine agricola di un anno, così da ridurre il pesante onere derivante dall'effettuazione contemporanea dei due censimenti.
- (14) Per evitare oneri eccessivi alle aziende agricole e alle amministrazioni nazionali, si dovrebbero definire delle soglie. Per analizzare adeguatamente la struttura dell'agricoltura europea è necessario che il 98 % della superficie agricola utilizzata e del bestiame delle aziende agricole sia oggetto di statistiche. In taluni Stati membri questo significa che le soglie elencate nel presente regolamento sono troppo elevate. Tuttavia, le aziende agricole al di sotto di tali soglie sono di dimensioni talmente ridotte che una rilevazione di dati su base campionaria da svolgere una volta ogni dieci anni è sufficiente per consentire la stima della loro struttura e dell'impatto sulla produzione, da cui consegue la riduzione di costi e oneri, consentendo nel contempo di definire azioni politiche efficaci per sostenere e mantenere in attività le aziende agricole di piccole dimensioni.
- (15) Le statistiche integrate sulle aziende agricole dovrebbero riguardare le superfici utilizzate per le produzioni agricole, comprese quelle che in forza di diritti collettivi sono impiegate da due o più aziende agricole.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).

